



**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
**Ufficio XVII - Milano**  
**Area E – Attività relative al trattamento di fine rapporto, riscatti e gestione giuridica del personale scolastico**  
Via Soderini, 24 – 20146 Milano – tel. 02.92891

Prot. MIURA00DRL0 R.U.1067

Milano, 31 gennaio 2013

I.I.S. "V. BENINI" MELEGNANO (MI)
31 GEN 2013
PROT. N. 472 TIT. CL. FASC. C2

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali di ogni ordine e grado  
MILANO e Provincia

Oggetto: Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro  
Direttiva ministeriale n. 94/2009  
Applicazione art. 72, comma 11 L. 133/2008  
prorogata per il triennio 2012-2014 ai sensi della L. 148/2011

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme di cui all'oggetto, si confermano le disposizioni relative alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

Rimangono validi i criteri stabiliti dalla direttiva ministeriale n. 94/2009 (reperibile sulla INTRANET nota prot. 1053 del 29/01/2010), e le ulteriori precisazioni ministeriali fornite con nota prot. 675 del 27/01/2011, nota prot. n. 868 del 03/02/2011, nonché le indicazioni fornite dall'Ufficio scolastico regionale con nota n. 1729 del 03/02/2010.

Come precisato dalla circolare della Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012, la risoluzione può operare nei seguenti casi:

- al compimento dei 40 anni di servizio, per il personale già in possesso dei requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011 (c.d. quota 96 o 40 anni a prescindere dall'età anagrafica), così come previsto dalla previgente normativa;
- al compimento dell'anzianità contributiva, entro il 31/08/2013, di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini.

In quest'ultimo caso, poiché la riforma pensionistica prevede per la pensione anticipata la possibilità di una penalizzazione sul trattamento di quiescenza per coloro che hanno un'età inferiore ai 62 anni, la risoluzione non potrà essere esercitata nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare detta penalizzazione.

Al riguardo si deve comunque tenere presente che l'art. 6 c. 2 quater del D.L. 216/2011, ha disposto che le riduzioni non operano nei confronti del personale la cui anzianità contributiva derivi esclusivamente da attività lavorativa.

Pertanto si raccomanda alle SS.LL. un'attenta verifica, in capo ai soggetti interessati, della sussistenza di detti requisiti adottando nei confronti degli stessi il provvedimento (**entro il 28 febbraio p.v.**) del preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza 1/9/2013.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di inviare a questo ufficio, tramite fax al n. 02/77405595, copia del preavviso di risoluzione entro **il 5 marzo 2013**.

**Si precisa che le scuole con sede in Monza e Brianza dovranno fare riferimento all'Ufficio XVIII – A.T. di Monza e Brianza, e alle disposizioni del medesimo ufficio.**

**Si allegano 2 files relativi al personale immesso in ruolo negli anni scolastici 1971/72- 1972/73**

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Petralia)

